

ELABORATO E

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
DIGITALIZZAZIONE, OBLITERAZIONE, RILEVAZIONE, CONTROLLO ED
ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI DELLE RICETTE FARMACEUTICHE E
DI QUELLE RELATIVE ALL’ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
REGIONALE (ASIR) E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI
TRATTATI**

CIG: 7028702C5E

SOMMARIO

Premesse.....	4
<i>SEZIONE I – INFORMAZIONI PRELIMINARI</i>	5
Art. 1 – Oggetto dell'appalto	5
Art. 2 – Stazione Appaltante.....	5
Art. 3 – Procedura di gara e modalità di determinazione del corrispettivo	5
Art. 4 – Luogo di esecuzione	5
Art. 5 – Descrizione dell'appalto	5
Art. 6 – Durata dell'appalto	6
Art. 7 – Importo complessivo dell'appalto	6
Art. 8 – Richiesta di chiarimenti e comunicazioni	7
Art. 9 – Pubblicazione atti di gara – Progetto	8
<i>SEZIONE II – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE</i>	9
Art. 10 – Soggetti ammessi a partecipare.....	9
Art. 11 – Condizioni di partecipazione e criteri di selezione	9
Art. 12 – Sottoscrizione della documentazione.....	11
Art. 13 – Avvalimento	11
Art. 14 – Subappalto	12
Art. 15 – Registrazione al sistema AVCPass	12
<i>SEZIONE III – DOCUMENTAZIONE</i>	12
Art. 16 – Documento di gara unico europeo (DGUE).....	13
Art. 17 – Cauzione e garanzie richieste.....	13
Art. 18 – Pagamento del contributo all'ANAC	16
<i>SEZIONE IV – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE</i>	16
Art. 19 – Modalità di recapito dell'offerta	16
Art. 20 – Contenuto della BUSTA A – Documentazione amministrativa	17
Art. 21 – Contenuto della BUSTA B – Offerta tecnica.....	21
Art. 22 – Contenuto della BUSTA C – Offerta economica.....	23
<i>SEZIONE V – CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE</i>	23
Art. 23 – Criterio di aggiudicazione	24
Art. 24 – Operazioni di gara	26
Art. 25 – Verifica dell'anomalia delle offerte	28

Art. 26 – Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto	28
Art. 27 – Soccorso istruttorio	29
Art. 28 – Ulteriori disposizioni.....	30
Art. 29 – Definizione delle controversie.....	31
Art. 30 – Trattamento dei dati personali e accesso agli atti	31

Premesse

Il presente disciplinare contiene le norme integrative al bando, relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta, per conto del Dipartimento della Persona, dalla stazione unica appaltante (di seguito SUA-RB) – Ufficio Appalti di Servizi e Forniture, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto per l'affidamento del servizio di "Digitalizzazione, obliterazione, rilevazione, controllo ed elaborazione delle informazioni delle ricette farmaceutiche e di quelle relative all'assistenza sanitaria integrativa regionale (asir) e conservazione sostitutiva dei documenti trattati", come meglio specificato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Gli atti relativi al progetto di servizio di cui trattasi sono stati approvati con Delibera di Giunta Regionale di Basilicata n. 177 del 2/3/2017.

Con determinazione dirigenziale n. 20AC.2017/D.00030 del 17/3/2017 è stata indetta la gara mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice). Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul profilo del committente, raggiungibile al link <http://siab.regione.basilicata.it/PortaleAppalti>.

Il Responsabile del procedimento presso il Dipartimento Politiche della Persona, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la sig.ra Patrizia DAMIANO, tel. +39 0971 668971, e-mail: patrizia.damiano@regione.basilicata.it.

Il Responsabile del procedimento di gara presso il Dipartimento SUA-RB ex art. 31, comma 14, del Codice è il geom. Nicola LOCASPI, tel. +39 0971 669138, e-mail: nicola.locaspi@regione.basilicata.it.

SEZIONE I – INFORMAZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. Servizio di digitalizzazione, obliterazione, rilevazione, controllo ed elaborazione delle informazioni delle ricette farmaceutiche e di quelle relative all'assistenza sanitaria integrativa regionale (asir) e conservazione sostitutiva dei documenti trattati da realizzare in conformità al progetto, approvato con D.G.R. n. 177 del 2/3/2017.

Art. 2 – Stazione Appaltante

2. Dipartimento Stazione Unica Appaltante – Regione Basilicata (SUA-RB) – Ufficio Appalti di Servizi e Forniture, via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza – Tel. +39 0971 668307 – PEC ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it.

Art. 3 – Procedura di gara e modalità di determinazione del corrispettivo

1. Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, comma 2, del Codice. L'importo contrattuale è quello derivante dall'aggiudicazione della presente procedura.

Art. 4 – Luogo di esecuzione

1. Regione Basilicata – Codice NUTS ITF5

Art. 5 – Descrizione dell'appalto

1. Il servizio che l'Amministrazione intende affidare, comprende:

DENOMINAZIONE	CPV	DESCRIZIONE
Servizi di archiviazione dati	72252000-6	Digitalizzazione, obliterazione, rilevazione, controllo e elaborazione delle ricette
Servizi di conversione dati	72311100-9	Conservazione sostitutiva dei documenti trattati

2. L'intervento consiste nella digitalizzazione, obliterazione, rilevazione, controllo ed elaborazione delle informazioni delle ricette farmaceutiche e di quelle relative all'assistenza sanitaria integrativa regionale (asir) e conservazione sostitutiva dei documenti trattati.
3. I contenuti specifici, le caratteristiche tecniche delle prestazioni e la definizione delle modalità di svolgimento dei servizi in affidamento sono descritti dettagliatamente nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nella relazione tecnico-illustrativa e nello schema di contratto che s'intendono qui completamente riprodotti e trascritti ad ogni effetto.

Art. 6 – Durata dell'appalto

1. L'appalto ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla stipula del contratto o laddove ne ricorrano i presupposti, dall'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, con riserva di rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Regionale, ferme restando le condizioni giuridiche ed economiche dello stesso, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
2. In ogni caso l'aggiudicatario è comunque tenuto alla prosecuzione del servizio per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente.

Art. 7 – Importo complessivo dell'appalto

1. L'importo a base di gara del servizio in oggetto, per l'intera durata contrattuale di 24 (ventiquattro) mesi, è stabilito in € 452.480.000,00 (euro quattrocentocinquantaquattrocentottanta/00), IVA esclusa, come individuato nella seguente tabella:

IMPORTO A BASE DI GARA	
Importo a base di gara soggetto a ribasso ($7.070.000 \times 0.032 \times 24/12$)	€ 448.030,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.450,00
TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA (escluso IVA)	€ 452.480,00

Tabella 1

2. L'importo dell'aggiudicazione compensa tutto quanto necessario per il servizio di digitalizzazione, obliterazione, rilevazione, controllo ed elaborazione delle informazioni delle ricette farmaceutiche e di quelle relative all'assistenza sanitaria integrativa regionale (asir) e conservazione sostitutiva dei documenti trattati per 24 (ventiquattro) mesi, così come definito dal Capitolato e dal Progetto.
3. L'importo per oneri di sicurezza interferenziali sono indicati nel DUVRI allegato alla presente procedura e non sono soggetti a ribasso.
4. Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara, offerte parziali o condizionate o espresse in modo indeterminato.
5. L'appalto non è frazionabile a termini delle norme di cui al Capitolato.
6. L'appalto è finanziato con fondi della Regione Basilicata.
7. I prezzi di aggiudicazione si intendono fissi ed invariati per il primo anno di validità del contratto. A decorrere dal secondo anno, pertanto, il corrispettivo contrattuale del servizio sarà sottoposto a revisione periodica, previa richiesta scritta dell'appaltatore corredata del Certificato dell'Ufficio Prezzi e Statistica C.C.I.A.A. riportante la variazione degli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati dell'anno

trascorso. La revisione viene effettuata sulla base di istruttoria condotta dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016.

8. La seguente Tabella 2 è stata invece redatta in osservanza a quanto disposto dall'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, come meglio riportato all'art. 6 del presente disciplinare, e rappresenta la proiezione dell'importo massimo stimato qualora il servizio venga espletato per l'intero periodo programmato di 36 (trentasei) mesi.

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DEL SERVIZIO	
Importo a base di gara soggetto a ribasso ($7.070.000 \times 0.032 \times 36/12$)	€ 678.720,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.450,00
Importo aggiuntivo varianti ($7.070.000 \times 0.032 \times 20\%$)	€ 135.744,00
TOTALE IMPORTO MASSIMO STIMATO (escluso IVA)	€ 818.914,00

Tabella 2

9. La predetta tabella ricomprende altresì un importo aggiuntivo, quantificato nel limite massimo del 20,00% dell'importo del servizio, da utilizzare per eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso di esecuzione del contratto. In caso di aumento del numero di ricette trattate, entro i limiti prima indicati, spetterà all'affidatario lo stesso compenso unitario di aggiudicazione per ogni ricetta trattata.

Art. 8 – Richiesta di chiarimenti e comunicazioni

1. Gli operatori economici possono richiedere eventuali chiarimenti inerenti la presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it entro e non oltre il **13 giugno 2017**.
2. Le risposte ai quesiti, sempre che gli stessi risultino pertinenti alla fase relativa alla gara di appalto, sono pubblicati sul profilo del committente della SUA-RB, <http://siab.regione.basilicata.it/PortaleAppalti> non oltre il **21 giugno 2017**.
3. Tutte le informazioni riguardanti l'eventuale riapertura dei termini, la convocazione delle sedute pubbliche della Commissione di gara, la composizione della Commissione giudicatrice, i curricula dei suoi componenti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, e i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, qualora redatti, sono pubblicati nei termini previsti dall'art. 29, comma 1, del Codice sul profilo del committente, raggiungibile al link <http://siab.regione.basilicata.it/PortaleAppalti>.
4. La Stazione appaltante, contestualmente alla pubblicazione degli atti ex art. 29, comma 1, del Codice, dà avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che

determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, secondo le disposizioni dell'art. 76 del Codice.

5. Ogni altra comunicazione e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato.
6. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o la presenza di problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalati; diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
7. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
8. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Art. 9 – Pubblicazione atti di gara – Progetto

1. La documentazione di gara, secondo la disciplina di cui agli artt. 71, 72, 73, 74 del Codice, è pubblicata dall'Amministrazione sul profilo del committente, raggiungibile al link <http://siab.regione.basilicata.it/PortaleAppalti> e ne è garantito l'accesso libero e incondizionato.
2. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente, è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29, del D.Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it.
3. Il progetto a base di gara comprende i seguenti elaborati:
 - A - Relazione Tecnico Illustrativa
 - B - Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
 - C - Schema contratto di appalto
 - D - DUVRI
4. La documentazione di gara comprende i seguenti elaborati:
 - E - Disciplinare di gara
 - E.1 - Bando di gara per la G.U.U.E.
 - E.2 - Bando di gara per la G.U.R.I.
 - E.3 - Schema domanda di gara
 - E.4 - Modello DGUE
 - E.5 - Schema di Offerta Economica
 - E.6 - Schema dichiarazione di impegno al rilascio di garanzia fideiussoria definitiva
 - E.7 - Schema contratto di avvalimento
 - E.8 - Patto di integrità
 - E.9 - Griglia di valutazione delle offerte

E.10 - Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio della informazione antimafia

SEZIONE II – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 10 – Soggetti ammessi a partecipare

1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all'art. 45, commi 1 e 2, nonché quelli di cui all'art. 48, comma 8, del Codice oltre agli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.
2. In caso di consorzi o raggruppamenti temporanei d'impresa (di seguito RTI) anche non ancora costituiti, va indicato il soggetto capogruppo, cui spettano i poteri di conduzione e rappresentanza; inoltre, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, vanno specificate, a pena di esclusione, le parti del servizio che ciascun operatore del raggruppamento o consorzio intende espletare.
3. È vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Art. 11 – Condizioni di partecipazione e criteri di selezione

1. Ai fini dell'ammissione alla gara, per gli operatori economici non devono sussistere:
 - a) le cause di esclusione di cui all'art. 80, del Codice;
 - b) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
2. L'operatore economico deve possedere e, successivamente, dimostrare i requisiti di seguito riportati.
 - A. Requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a) del Codice:
 - i. iscrizione, per attività corrispondenti ai servizi oggetto di gara, nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui l'operatore economico ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (Allegato XVI Registri di cui all'art. 83 del Codice).
 - B. Requisiti di capacità economico - finanziaria ex art. 83, comma 1, lett. b) del Codice:
 - i. Un fatturato globale riferito agli ultimi tre esercizi chiusi alla data di pubblicazione del bando, pari o superiore all'importo di € 452.480,00 (euro quattrocentocinquanta duemilaquattro centottanta/00).
 - C. Requisiti di capacità tecnico - professionale ex art. 83, comma 1, lett. c) del Codice:
 - ii. la capacità tecnico-professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 50/2016 è rappresentata dall'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato

standard di qualità. In particolare detta esperienza dovrà essere comprovata mediante una dichiarazione, redatta nei modi di legge, attestante che la ditta ha effettuato nell'ultimo triennio chiusi alla data di pubblicazione del bando, o nel periodo di attività qualora inferiore a tre anni, servizi analoghi con buon esito e senza contestazioni di sorta, per un importo complessivo non inferiore ad € 339.360,00 (Euro trecentotrentanovemilatrecentosessanta/00), così come risultante da elenco che dovrà recare l'indicazione dei servizi effettuati, delle date e dei destinatari. Tale importo, pari al 75% del valore biennale con riserva di rinnovo dell'appalto, è da ritenersi proporzionato e congruo ai fini della valutazione. Se trattasi di servizi effettuati a favore di Amministrazioni o Enti Pubblici, le informazioni saranno acquisite d'ufficio e/o verificate direttamente dalla Stazione Appaltante. A tal fine il Concorrente deve indicare l'Amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/00, come modificato dall'art. 15 della legge n. 183/2011 (recapiti dell'Amministrazione, dell'Ufficio che ha curato l'affidamento dei servizi, il nominativo del RUP).

3. In caso di partecipazione alla gara di RTI o di consorzi di tipo verticale o orizzontale, ogni operatore economico deve possedere i requisiti per la parte di prestazione che intende eseguire, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 48, comma 5, del Codice.
4. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato o aggregato in rete in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità tecnico professionale, utilizzando l'istituto dell'avvalimento. A tal fine il concorrente deve presentare la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1 del Codice e rispettare, scrupolosamente, le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.
5. E' fatto divieto ai concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata ovvero di partecipare in più di un RTI, Consorzio o aggregazione di soggetti, pena l'esclusione dalla gara, del soggetto medesimo e del RTI, Consorzi o aggregazioni ai quali il soggetto partecipa. I consorzi stabili sono tenuti a indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
6. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette *black list* di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010 ai sensi dell'art. 37 del decreto legge 3 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
7. Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m), del Codice, sono esclusi dalla gara gli operatori economici che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in

una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Art. 12 – Sottoscrizione della documentazione

1. Tutta la documentazione per la quale è richiesta una sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere datata e sottoscritta con firma leggibile per esteso dal rappresentante legale o da altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente. Nello specifico:
 - a) da amministratore munito del potere di legale rappresentanza (o da procuratore del rappresentante, munito di procura/delega contenente apposito potere), se trattasi di società di capitali, società cooperative, o consorzi;
 - b) da procuratore generale o speciale dell'operatore economico ai sensi dell'art. 2209 e segg. c.c. In tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura nella BUSTA A - Documentazione amministrativa;
 - c) dall'istitutore dell'operatore economico ai sensi dell'art. 2209 e segg. c.c. In tal caso è sufficiente l'indicazione dei poteri all'interno della Certificazione del Registro delle Imprese;
 - d) in caso di RTI costituito, dal rappresentante (o da procuratore del rappresentante, munito di procura/delega contenente apposito potere) dell'Impresa mandataria/capogruppo;
 - e) in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (o da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura/delega contenente apposito potere) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande.
2. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, da indicare.
3. Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o, se in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione in lingua italiana giurata dinnanzi a una Autorità italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Art. 13 – Avvalimento

1. L'avvalimento è ammesso ai sensi, nei limiti e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 89 del Codice.
2. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice è consentito l'avvalimento anche tra operatori facenti parte dello stesso raggruppamento/Consorzio.
3. Qualora, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, il soggetto partecipante alla gara si avvalga dei requisiti di un altro soggetto, non è consentito, in relazione al presente appalto, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante, nonché che partecipino al presente appalto sia l'impresa ausiliaria che l'impresa ausiliata.
4. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il concorrente, a pena di esclusione, deve allegare alla domanda di partecipazione, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga

nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto (Elaborato E.7).

5. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 14 – Subappalto

1. Ai sensi dell'art. 105 del Codice, è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione dell'Amministrazione, purché:
 - a) il concorrente indichi all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tali indicazioni, il subappalto è vietato;
 - b) il concorrente dimostri l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
2. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale complessivo, secondo le disposizioni dell'art. 105, comma 2, del Codice.

Art. 15 – Registrazione al sistema AVCPass

1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 81 e 216 comma 13, del Codice, è effettuata acquisendo la documentazione comprovante, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
2. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all'apposito link www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass (Servizi ad accesso riservato AVCPASS Operatore economico) e acquisire il "PASSOE", di cui all'art. 2, comma 3, lett b., della Deliberazione ANAC 157/2016, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Al fine del rilascio del suddetto PASSOE, deve essere in possesso dell'indirizzo PEC sia il concorrente sia l'amministratore/legale rappresentante.
3. La documentazione a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, che sono nell'esclusiva disponibilità del concorrente, è inserita nel sistema direttamente dall'operatore economico, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 4, della Deliberazione ANAC 157/2016.
4. Nel caso di raggruppamento, aggregazione e consorzio, il PASSOE deve essere acquisito per ciascun componente il gruppo.
5. Nel caso di ricorso all'avvalimento, la predetta documentazione deve essere acquisita anche per l'impresa ausiliaria.

SEZIONE III – DOCUMENTAZIONE

Art. 16 – Documento di gara unico europeo (DGUE)

1. Al fine della partecipazione alla presente procedura d'appalto, il concorrente allega (Elaborato E.4), a pena di esclusione, il documento di gara unico europeo (DGUE), ai sensi dell'art. 85 del Codice e secondo le disposizioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016, n. 3 (GU n. 174 del 27.07.2016), *"Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016"*.
2. Attraverso il DGUE il concorrente attesta di:
 - a) non trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 80 del Codice;
 - b) soddisfare i criteri di selezione ex art. 83 del Codice.
3. Il concorrente, nelle more di poter utilizzare sistemi informativi armonizzati alla normativa italiana, compila il modello DGUE, secondo lo schema di cui all'Elaborato E.4 del presente disciplinare, quale autodichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
4. In caso di partecipazione in forma singola, deve essere compilato un solo DGUE a firma del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
5. Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) e dell'art. 46, comma 1, lett. e) del Codice, per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI.
6. Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 45, comma 2, lettera b) o c) o di una Società i professionisti di cui al sopra citato art. 46, comma 1, lettera f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.
7. In caso di avvalimento, il concorrente indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III, IV e VI. Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente, a pena di esclusione.
8. Ogni pagina del documento deve essere corredato di timbro dell'operatore economico e firma del legale rappresentante/procuratore.

Art. 17 – Cauzione e garanzie richieste

1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall'art. 93, comma 1, del Codice, pari al 2,00% dell'importo a base di gara e, quindi, pari a € 9.049,60 (Euro novemilaquarantanove/60).

2. In caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio delle riduzioni della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predette certificazioni.
 3. In caso di partecipazione in RTI verticale, in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare delle suddette riduzioni, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento.
 4. In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.
 5. La garanzia provvisoria, intestata alla Regione Basilicata, Dipartimento Stazione Unica Appaltante, è costituita a scelta del concorrente:
 - a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato e depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Amministrazione con indicazione dell'oggetto della gara; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
 - b) in contanti, con versamento in favore della Regione Basilicata - codice IBAN: IT79Q0542404297000011700994. In tale caso, al fine di facilitare lo svincolo della medesima, si prega di indicare gli estremi della banca, il numero di conto corrente e il codice IBAN presso cui l'Amministrazione deve restituire la cauzione provvisoria versata;
 - c) da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari, iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>.

6. In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, deve essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice in favore dell'Amministrazione.
7. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa deve:
 - a) essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell' art. 18 del D.P.R. 445/2000, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
 - b) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell'Amministrazione, la garanzia nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
 - c) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 - d) qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori costituendo il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE;
 - e) prevedere espressamente:
 - i. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - ii. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - iii. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
 - iv. la dichiarazione, a pena di esclusione, contenente l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria in favore dell'Amministrazione per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102, comma 2.
8. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria è svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre è svincolata nei confronti degli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione o nel caso di mancata aggiudicazione della gara, dalla relativa comunicazione resa a tutti i concorrenti.
9. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.
10. L'aggiudicatario, prima dell'avvio del servizio, dovrà stipulare polizza assicurativa con primaria Compagnia, a beneficio della Regione Basilicata, per l'intero periodo contrattuale, a copertura del rischio

per responsabilità civile della medesima nello svolgimento di tutte le attività di cui al servizio oggetto del Capitolato. Il massimale della polizza assicurativa, ammontante ad euro 1.500.000,00, si intende per ogni evento dannoso o sinistro purché sia reclamato entro 12 mesi successivi alla cessazione del servizio e deve garantire la Regione Basilicata anche in caso di colpa grave dell'assicurato e di non osservanza da parte della ditta aggiudicataria di norme o leggi.

11. L'aggiudicatario assume in proprio, ogni responsabilità per danno conseguente ad eventuale deperimento, distruzione, furto, incendio e smarrimento dei documenti dei quali deve essere effettuato il trattamento o che risultino affidati per la conservazione; a tale riguardo l'aggiudicatario, prima dell'inizio del servizio, stipula una polizza assicurativa con primaria Compagnia a beneficio della Regione, per l'intero periodo contrattuale, a copertura del suddetto rischio con massimale di almeno euro 200.000,00.

Art. 18 – Pagamento del contributo all'ANAC

1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla Delibera ANAC. n. 1377 del 21 dicembre 2016, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per un importo, riferito all'intero periodo contrattuale, comprensivo anche di quello di eventuale rinnovo, pari ad **€ 80,00** (diconsi euro ottanta/00), secondo le disposizioni della suddetta deliberazione.
2. Sul sito dell'ANAC, <http://www.avcp.it/riscossioni.html>, è possibile consultare tutte le istruzioni operative per il pagamento della contribuzione di cui al precedente punto.

SEZIONE IV – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Art. 19 – Modalità di recapito dell'offerta

1. Il plico contenente la documentazione e l'offerta (Busta A, Busta B e Busta C), a pena di esclusione, devono essere sigillati e devono pervenire, con qualunque mezzo, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27 giugno 2017** al seguente indirizzo: Regione Basilicata - Dipartimento Stazione Unica Appaltante (SUA-RB) – Ufficio Appalti di servizi e Forniture - via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza.
2. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, fa fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo del Dipartimento Stazione Unica Appaltante (SUA-RB), riportato sui plichi, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.
3. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
4. L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della SUA-RB ove, per disguidi postali o di altra natura oppure per qualsiasi

altro motivo, i plichi non pervengano all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

5. La Stazione appaltante non tiene conto in alcun caso dei plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente e anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale, altresì, per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Per tali plichi non si procede all'apertura, risultando come non consegnati e sono riconsegnati al concorrente, previa richiesta scritta.
6. Il plico devono recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione/ragione sociale, P.IVA/codice fiscale, indirizzo sede legale, indirizzo di posta elettronica certificata) e riportare la dicitura "Contiene offerta per l'affidamento del servizio di digitalizzazione, obliterazione, rilevazione, controllo ed elaborazione delle informazioni delle ricette farmaceutiche e di quelle relative all'assistenza sanitaria integrativa regionale (asir) e conservazione sostitutiva dei documenti trattati – Scadenza offerte ore 12.00 del 27 giugno 2017".
7. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sui plichi le suddette informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
8. La mancata indicazione sul plico del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta e/o l'apposizione di una indicazione totalmente errata o generica, costituiscono motivi di irricevibilità dello stesso.
9. Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno altre tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:
 - "BUSTA A - Documentazione amministrativa
 - "BUSTA B – Offerta tecnica
 - "BUSTA C – Offerta economica
10. La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella "BUSTA C - Offerta economica", costituisce causa di esclusione.
11. La Stazione appaltante ritiene escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Art. 20 – Contenuto della BUSTA A – Documentazione amministrativa

1. Nella "BUSTA A - Documentazione amministrativa" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
 - a) elenco della documentazione prodotta e inclusa nella medesima busta;
 - b) domanda di partecipazione, redatta secondo il modello (Elaborato E.3) predisposto dall'Amministrazione e corredata da una marca da bollo da € 16,00, timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente su ogni pagina con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. La domanda può essere sottoscritta anche dal procuratore

del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura. Si precisa che, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti costituendo il raggruppamento o consorzio, a pena di esclusione. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, a pena di esclusione:

- i. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - ii. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - iii. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
- c) DGUE, secondo le disposizioni dell'art. 16 del presente disciplinare (Elaborato E.4);
- d) cauzione provvisoria, secondo le disposizioni dell'art. 17 del presente disciplinare;
- e) modello di impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all'Elaborato E.6, così come previsto dall'art. 93, comma 8 del Codice per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice;
- f) PASSOE, secondo le disposizioni dell'art. 15 del presente disciplinare;
- g) documentazione attestante il pagamento in favore dell'ANAC, secondo le disposizioni dell'art. 18 del presente disciplinare;
- h) DUVRI di cui all'Elaborato D, compilato, siglato su ogni pagina e sottoscritto dal rappresentante legale. In caso di partecipazione da parte di RTI/Consorzi lo stesso dovrà essere timbrato e sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate/consorziate incaricate dell'esecuzione della prestazione;
- i) Patto di Integrità di cui all'Elaborato E.8 siglato su ogni pagina e sottoscritto dal rappresentante legale. In caso di partecipazione da parte di RTI/Consorzi lo stesso dovrà essere timbrato e sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate/consorziate incaricate dell'esecuzione della prestazione;

- j) Schema di contratto (Elaborato C) siglato su ogni pagina e sottoscritto dal rappresentante legale. In caso di partecipazione da parte di RTI/Consorzi lo stesso dovrà essere timbrato e sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate/consorziate incaricate dell'esecuzione della prestazione;
 - k) Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio della informazione antimafia (Elaborato E.10) compilato dai medesimi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs n. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi e dichiarazione sostitutiva di certificato camerale contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011;
 - l) nel caso di concorrenti aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette *black list* di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010 ai sensi dell'art. 37 del decreto legge 3 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Per i concorrenti che partecipano in forma associata, si riportano, di seguito, le informazioni relative alla documentazione da inserire nella "BUSTA A - Documentazione amministrativa":
- a) per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
 - i. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;
 - ii. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/ i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
 - b) nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:
 - i. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;
 - ii. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.
 - c) nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituito:
 - i. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
 - ii. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
 - d) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito:
 - i. dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di

capogruppo, l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, nonché le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

- e) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5:
 - i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - ii. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre con il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
 - iii. dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
 - f) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5:
 - i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
 - g) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
 - i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o che sarà eseguito dai singoli operatori economici aggregati in rete;
 - ii. o in alternativa, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei; le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
3. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, oltre alle prescrizioni di cui all'art. 14 del presente disciplinare, il concorrente deve inserire nella "BUSTA A - Documentazione amministrativa", a pena di esclusione:

- a) la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- b) il contratto originale (Elaborato E.7) o in copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Art. 21 – Contenuto della BUSTA B – Offerta tecnica

1. La "BUSTA B – Offerta tecnica" deve contenere, a pena di esclusione:

- a) elenco della documentazione prodotta e inclusa nella medesima busta;
- b) relazione tecnica che contenga i rimandi puntuali alle descrizioni particolareggiate delle caratteristiche del servizio offerto contenute nella documentazione a corredo dell'offerta nonché tutte le informazioni necessarie e sufficienti a consentire alla commissione giudicatrice di:
 - 1) verificare il possesso delle caratteristiche tecniche minime richieste;
 - 2) apprezzare le eventuali caratteristiche tecniche migliorative rispetto a quanto richiesto;
 - 3) procedere all'attribuzione del punteggio qualitativo nel rispetto dei criteri stabiliti.

2. La relazione tecnica dovrà essere firmata in ogni sua pagina e sottoscritta nell'ultima pagina. In particolare, la relazione tecnica dovrà necessariamente contenere tutti gli elementi da cui desumere la valutazione dell'offerta.

3. L'offerta tecnica, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa concorrente in forma singola o del Consorzio, ovvero dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio. La suddetta Relazione Tecnica:

- dovrà essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine;
- dovrà essere contenuta entro le 100 pagine;
- dovrà essere redatta in carattere Times di dimensione non inferiore a 12 (dodici) pt e interlinea non inferiore a 1,5;
- dovrà contenere tutti gli elementi di seguito indicati:

STRUTTURA DELLA RELAZIONE TECNICA:

dovrà essere formulata in modo ordinato ed essenziale e contenere tutte le informazioni relative alle caratteristiche del Servizio di al capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Nella stesura della relazione tecnica si dovrà porre particolare evidenza alla descrizione delle:

- Caratteristiche del servizio, quali ad esempio, soluzioni tecnologiche adottate, affidabilità del processo di trattamento documentale, aspetti logistici e misure di sicurezza dei documenti e delle informazioni, sistemi di validazione e di controllo dei dati;

- Qualità, completezza e funzionalità dei prodotti forniti, con riferimento ai:
 - ✓ sistemi di catalogazione dei dati e delle riproduzioni digitali delle ricette;
 - ✓ stampe orientate al controllo delle contabilità presentate dalle farmacie convenzionate ed alle altre verifiche relative alla spedizione delle ricette;
 - ✓ fogli di calcolo e stampe per l'approfondimento degli aspetti salienti della spesa e dei consumi di farmaci relativamente a ciascun canale di dispensazione, con riferimento al mese ed al progressivo annuo;
 - ✓ reportistica finalizzata al monitoraggio dei comportamenti prescrittivi dei medici, con particolare riferimento ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta ed agli specialisti operanti nelle strutture, al controllo di obiettivi parametrizzati assegnati ai medici stessi e strumenti per la farmacovigilanza e valutazione dell'appropriatezza prescrittiva;
 - ✓ reportistica, con riferimento al mese ed al progressivo annuo, relativa a ciascuna Azienda Sanitaria contenente i risultati raggiunti in base agli obiettivi stabiliti dalla regione in materia farmaceutica, da produrre entro 30 (trenta) giorni successivi al prelievo dei documenti.
 - Caratteristiche, funzionalità e contenuti delle applicazioni web, con riferimento a:
 - ✓ dettaglio e documentazione degli esiti dei controlli contabili e delle altre verifiche operate a carico delle ricette spedite dalle farmacie;
 - ✓ registrazione delle distinte contabili riepilogative presentate dalle farmacie e computo delle relative spettanze e produzione di tutti i quadri contabili e statistici relativamente all'assistenza farmaceutica erogata dalle farmacie;
 - ✓ registrazione e controllo dei piani terapeutici;
 - ✓ monitoraggio on-line delle prescrizioni (e relative riproduzioni digitali delle ricette) per finalità statistiche e di ricerca ed analisi, ad uso dei servizi farmaceutici delle ASL e della Regione;
 - ✓ monitoraggio on-line delle prescrizioni per finalità informative e valutative ad uso dei medici di base.
 - Rapporto statistico annuale elaborato a livello regionale e di ASL, con riferimento a:
 - ✓ dati demografici, dati fondamentali di spesa e di consumo, andamenti e variazioni intercorse rispetto all'anno precedente con gli indicatori fondamentali ai fini di confronti intraregionali ed extraregionali;
 - ✓ variazioni di spesa e consumo a carico delle categorie più significative di farmaci e cause che le hanno determinate (prezzi, consumi, nuovi prodotti, ecc.), elencando i principi attivi che sono maggiormente incrementati e diminuiti;
 - ✓ evidenza e analisi dell'incidenza dei farmaci off-patent, documentazione del profilo dei consumi prevalenti nelle diverse fasce di età della popolazione, raffigurazione della struttura dei consumi per le principali patologie.
4. I documenti sopra indicati, eventualmente prodotti in lingua straniera, devono essere accompagnati da traduzione in lingua italiana a norma di legge.
5. I documenti prodotti dalle imprese comunitarie debbono essere conformi a quanto previsto dalle vigenti direttive dell'Unione Europea.

6. Si precisa che la presenza nella relazione tecnica di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico relativa all'offerta economica (busta C) costituisce causa di esclusione dalla gara.

Art. 22 – Contenuto della BUSTA C – Offerta economica

1. La "BUSTA C – Offerta Economica" deve contenere l'offerta economica, redatta secondo lo schema riportato all'Elaborato E.5 del presente disciplinare di gara.
2. L'offerta economica deve essere sottoscritta, pena l'esclusione, su ogni facciata dal legale rappresentante dell'operatore concorrente in forma singola o del consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c), del Codice, oppure dal legale rappresentate del soggetto mandatario in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituito, oppure, nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituendi il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo.
3. A pena di esclusione, l'offerta economica non può essere superiore all'importo previsto a base di gara di € 452.480,00, oltre IVA come per legge,
4. L'offerta economica, a pena di esclusione, deve contenere:
 - *Percentuale unica di ribasso offerta* sulla base d'asta totale (in cifre – due decimali- e in lettere) per il trattamento di n. 14.140.000 (7.070.000 x 24/12) documenti/ricette;
 - *Importo unitario offerto* per il trattamento di ogni singolo documento/ricetta (in cifre – due decimali- e in lettere) al netto del suindicato ribasso e al netto dell'IVA;
5. In caso di discordanza tra il ribasso percentuale ed importo unitario espressi in cifre e quelli espressi in lettere, prevalgono quelli più favorevoli all'Amministrazione.
6. L'offerta economica deve intendersi omnicomprensiva e include, comunque, tutte le spese e gli oneri che il concorrente deve sostenere per garantire una esecuzione contrattuale continuativa ed efficiente, ivi compresi tutti i costi, le spese e gli oneri connessi all'espletamento dell'appalto e gli obblighi di previdenza, assistenza e sicurezza.
7. Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario o di GEIE, costituiti o da costituirsi, a pena di esclusione, l'offerta economica deve specificare le parti del servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati, con indicazione dell'importo o della percentuale del corrispettivo di competenza dei singoli soggetti.
8. L'Amministrazione valuta la congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97 del Codice.
9. Eventuali indicazioni di prezzo o di ribasso, sia pure parziali, poste al di fuori di detta busta e la mancanza anche parziale della documentazione richiesta o redatta con modalità difformi da quelle sopra prescritte, comportano l'esclusione dalla gara.

SEZIONE V – CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Art. 23 – Criterio di aggiudicazione

1. La gara è aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 2, del Codice.
2. La procedura di valutazione prevede l'attribuzione di un punteggio di 100 punti, di cui massimo 60 per la qualità dell'offerta tecnica e 40 per l'offerta economica.

A. Criterio di determinazione del punteggio relativo al punteggio tecnico della fornitura

Il punteggio qualitativo della fornitura verrà attribuito secondo il seguente formulazione:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = punteggio massimo attribuito al i-esimo requisito dei criteri di valutazione

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1.

Σn = sommatoria.

I-esimo elemento	Criterio di valutazione	W
1) Caratteristiche del Servizio (Totale punti 10)		
1.1	affidabilità del processo di trattamento documentale	3
1.2	aspetti logistici e misure di sicurezza dei documenti e delle informazioni	4
1.3	sistemi di validazione e controllo dei dati	3
2) Qualità, completezza e funzionalità dei prodotti forniti (Totale punti 22)		
2.1	sistemi di catalogazione dei dati e delle riproduzioni digitali delle ricette	3
2.2	stampe orientate al controllo delle contabilità presentate dalle farmacie convenzionate ed alle altre verifiche relative alla spedizione delle ricette	5
2.3	fogli di calcolo e stampe per l'approfondimento degli aspetti salienti della spesa e dei consumi di farmaci relativamente a ciascun canale di dispensazione, con riferimento al mese ed al progressivo annuo	4
2.4	reportistica finalizzata al monitoraggio dei consumi farmaceutici territoriali, dei comportamenti prescrittivi dei medici, con particolare riferimento ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta ed agli specialisti operanti nelle strutture, al controllo di obiettivi parametrizzati assegnati ai medici stessi e strumenti per la farmacovigilanza e valutazione dell'appropriatezza prescrittiva -	5

2.5	reportistica, con riferimento al mese ed al progressivo annuo, relativa a ciascuna Azienda Sanitaria contenente i risultati raggiunti in base agli obiettivi stabiliti dalla regione in materia farmaceutica, da produrre entro 30 (trenta) giorni successivi al prelievo dei documenti	5
3) Caratteristiche, funzionalità e contenuti delle applicazioni web (Totale punti 20)		
3.1	per dettagliare e documentare gli esiti dei controlli contabili e delle altre verifiche operate a carico delle ricette spedite dalle farmacie	4
3.2	per registrare le distinte contabili riepilogative presentate dalle farmacie e computare le relative spettanze e produzione di tutti i quadri contabili e statistici relativamente all'assistenza farmaceutica erogata dalle farmacie	4
3.3	per la registrazione ed il controllo dei piani terapeutici	2
3.4	per il monitoraggio on-line delle prescrizioni (e relative riproduzioni digitali delle ricette) per finalità statistiche e di ricerca ed analisi, ad uso dei servizi farmaceutici delle ASL e della Regione	5
3.5	per il monitoraggio on-line delle prescrizioni per finalità informative e valutative ad uso dei medici di base	5
4) Rapporto statistico annuale elaborato a livello regionale e di ASL (Totale punti 8)		
4.1	rapporto statistico in relazione ai dati demografici, ai dati fondamentali di spesa e di consumo, agli andamenti e alle variazioni intercorse rispetto all'anno precedente con gli indicatori fondamentali ai fini di confronti intraregionali ed extraregionali;	2
4.2	rapporto statistico in relazione all'approfondimento delle variazioni di spesa e consumo a carico delle categorie più significative di farmaci e delle cause che le hanno determinate (prezzi, consumi, nuovi prodotti, ecc.), con elencazione dei principi attivi che sono maggiormente incrementati e diminuiti;	3
4.3	rapporto statistico in relazione all'evidenza ed analisi dell'incidenza dei farmaci off-patent, della documentazione del profilo dei consumi prevalenti nelle diverse fasce di età della popolazione, e della raffigurazione della struttura dei consumi per le principali patologie.	3

In particolare in riferimento agli elementi da 1 a 4, i coefficienti $V(a)_i$ sono determinati dalla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo i criteri di seguito riportati:

$V(a)_i = 0,15$: in relazione alle valutazioni, debitamente motivate, espresse dalla commissione giudicatrice sul parametro considerato, da cui discende un giudizio di "sufficiente";

$V(a)_i = 0,50$: in relazione alle valutazioni, debitamente motivate, espresse dalla commissione giudicatrice sul parametro considerato, “buono”;

$V(a)_i = 1$: in relazione alle valutazioni, debitamente motivate, espresse dalla commissione giudicatrice sul parametro considerato, da cui discende un giudizio di “ottimo”.

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta, da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie.

Il mancato raggiungimento di almeno 36 punti per la valutazione complessiva del parametro A) comporterà l'esclusione dalla gara.

B. Criterio di determinazione del punteggio relativo al prezzo del servizio

Offerta economica: Punti attribuibili max 40 punti.

Il punteggio sarà attribuito sulla base del prezzo totale indicato nell'offerta economica, al netto del ribasso proposto. Sarà attribuito il punteggio più alto (40 punti) all'offerta economica con il prezzo totale più basso. Per le altre offerte, il punteggio verrà determinato in misura inversamente proporzionale al loro importo, attraverso il confronto con l'offerta più bassa, secondo la seguente formula:

$\text{Punteggio Offerta economica} = P_{\min}/P_{\text{off}} \times 40$
--

dove:

P_{\min} = è il prezzo totale offerto dal concorrente che ha presentato il prezzo totale più basso;

P_{off} = è il prezzo totale offerto dal concorrente in esame;

40 = è il punteggio massimo attribuibile.

Art. 24 – Operazioni di gara

1. La prima seduta pubblica per l'apertura dei plichi, riservata ai soli rappresentanti degli operatori economici partecipanti alla gara o a persone munite di delega, nella misura di un rappresentante per raggruppamento, è fissata per le **ore 10,00 del giorno 11 luglio 2017** presso la sede della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, sita in via Vincenzo Verrastro n. 4 - Potenza.
2. Le date delle successive sedute di gara pubbliche, ivi comprese le eventuali variazioni, saranno pubblicate con congruo anticipo sul profilo del committente, raggiungibile al link <http://siab.regione.basilicata.it/PortaleAppalti> e avranno valore di notifica agli effetti di legge.
3. Le varie fasi procedurali della gara sono espletate ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31, comma 3, e 77, comma 1, del Codice.
4. Sulla base della documentazione contenuta nella “BUSTA A - Documentazione amministrativa”, nella prima seduta pubblica, il Seggio di gara procede:
 - a. a verificare la tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità, della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;

- b. a verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, a escludere dalla gara il consorzio e il consorziato;
 - c. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
 - d. a escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
 - e. a richiedere, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, le necessarie integrazioni e chiarimenti, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice e secondo quanto previsto dall'art. 28 del presente disciplinare;
 - f. ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, il presidente del seggio di gara può chiedere ai concorrenti in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura. All'esito di tali verifiche si procede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.
5. In seduta pubblica il Seggio di gara procede all'apertura della "BUSTA B - Offerta tecnica" per la verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
6. In seduta riservata, la Commissione giudicatrice procede all'esame dei contenuti dei documenti presentati, con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica, secondo i criteri e le modalità descritte al precedente art. 24.
7. Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione comunica i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse e procede, in seguito, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti.
8. Nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva, la Commissione procede alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritti all'art. 24 del presente disciplinare e all'attribuzione dei punteggi complessivi.
9. Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte non formulate autonomamente, ovvero imputabili a un unico centro decisionale, procede a informarne il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 comma 14, del Codice ai fini dell'esclusione dei concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione provvede a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte, senza modificare i giudizi già espressi.
10. All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti, la Commissione provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.
11. Il responsabile unico del procedimento, in caso di esclusioni per false dichiarazioni o falsa documentazione, dispone l'eventuale escussione della garanzia provvisoria e predispone l'eventuale segnalazione del fatto

all'ANAC, ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

12. La valutazione della congruità dell'offerta, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice, è effettuata dal responsabile unico del procedimento unitamente alla Commissione di gara per quelle offerte in cui sia il punteggio relativo al prezzo, che la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti.
13. Nel caso di offerte con uguale punteggio, l'aggiudicazione avviene in favore dell'offerta che presenta il maggior punteggio nell'offerta tecnica.
14. Qualora, anche i punteggi attribuiti all'offerta tecnica dovessero risultare uguali, l'aggiudicatario è individuato mediante sorteggio in seduta pubblica.
15. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e la trasmette al responsabile del procedimento al fine della formulazione della proposta di aggiudicazione.

Art. 25 – Verifica dell'anomalia delle offerte

1. La verifica delle offerte anormalmente basse avviene nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 97 del Codice, attraverso la seguente procedura:
 - a) si richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni. La richiesta può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse e invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
 - b) si assegna all'offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
 - c) il responsabile del procedimento, unitamente alla Commissione, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta, tenendo conto delle giustificazioni fornite dal concorrente e comunicando allo stesso anche la data fissata per la valutazione delle giustificazioni fornite;
 - d) potrà essere esclusa l'offerta a prescindere dalle giustificazioni dell'offerente, qualora questi non presenti le giustificazioni richieste entro il termine stabilito;
 - e) verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni risulti, nel suo complesso, inaffidabile.

Art. 26 – Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto

1. L'Amministrazione provvede all'aggiudicazione previa verifica della relativa proposta. L'aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente procedura di gara ex artt. 80, 83 e 85, comma 5, del Codice.
2. Nel caso in cui l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.
3. In caso di ulteriori impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.

4. La stipulazione del contratto con ognuna delle aziende sanitarie interessate è subordinata alla presentazione della garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 103 del Codice, nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art. 103, comma 1, del Codice. L'importo della garanzia può essere ridotto nelle misure indicate dall'art. 93, comma 7, del Codice.
5. L'aggiudicatario dell'appalto deve presentarsi alla data fissata dall'Amministrazione per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso, è facoltà dell'Amministrazione aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.
6. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali, gli oneri fiscali nonché le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. Le suddette spese vanno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva ed efficace.
8. La stazione appaltante chiede tali rimborsi a mezzo PEC all'aggiudicatario con indicazione degli estremi di pubblicazione del bando, degli ordini emessi dalla G.U.R.I./Quotidiani, delle coordinate bancarie e con allegata relativa fattura.
9. In caso di mancata stipula del contratto per carenza, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.
10. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto.

Art. 27 – Soccorso istruttorio

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale dei documenti da inserire nella "BUSTA A - Documentazione amministrativa", con esclusione di quelle afferenti l'offerta tecnica ed economica, potranno essere sanate ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, dietro pagamento in favore dell'Amministrazione della sanzione pecuniaria stabilita nella stessa misura di **€ 500,00 (euro cinquecento/00)**. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
2. Ai fini della sanatoria di cui sopra, l'Amministrazione assegna al concorrente un termine di 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.
3. In caso di inutile decorso del suddetto termine, l'Amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla gara.

4. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, l'Amministrazione ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui sopra, ma senza applicazione di alcuna sanzione.

Art. 28 – Ulteriori disposizioni

1. Il personale è assunto dall'Appaltatore nel rispetto del C.C.N.L. della categoria ed è assicurato secondo le norme di legge.
2. Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, al presente appalto si applica la clausola sociale prevista dalla Legge Regionale 15 febbraio 2010, n. 24. È fatto obbligo dell'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro nei riguardi dei dipendenti e, per le società cooperative, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto. A richiesta del Responsabile Unico del Procedimento e/o del Direttore di esecuzione, l'appaltatore deve esibire il libro Unico ed il registro infortuni ovvero i corrispondenti documenti previsti per legge.
3. L'Amministrazione può procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice.
4. È facoltà dell'Amministrazione di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
5. Tra l'aggiudicatario e l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012, dovrà essere stipulato apposito Patto di Integrità (allegato ai documenti di gara - Elaborato E.8).
6. L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta. Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Amministrazione può richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima Amministrazione e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.
7. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto è stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice e, comunque, non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice.
8. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
9. Nei casi indicati all'art. 110, comma 1 del Codice, l'Amministrazione provvederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, così come disposto dall'art. 110, comma 2 del Codice.

Art. 29 – Definizione delle controversie

1. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza del Foro di Potenza, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 30 – Trattamento dei dati personali e accesso agli atti

1. I dati raccolti sono trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.
2. Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono, pertanto, il loro consenso al predetto trattamento.
- 1 In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l'eventuale procedimento